

## REGOLAMENTO (CEE) N. 110/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto riguarda la restituzione fissata per le esportazioni nei paesi sul territorio dell'ex URSS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3108/91<sup>(4)</sup>, prevede l'obbligo della fissazione anticipata della restituzione per il burro con un tenore, in peso, di materie grasse pari o superiore all'82 %, ma non eccedente l'85 %, destinato ai paesi sul territorio dell'ex URSS e una scadenza per la realizzazione delle esportazioni per permettere di rispettare gli obblighi assunti a livello internazionale; che, a partire dal 1° gennaio 1991, non vi sarà più alcuna restituzione speciale per i paesi sul territorio dell'ex URSS e non sono

pertanto più necessarie le condizioni relative alla sua concessione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2729/81, il paragrafo 2 è abrogato.

Tuttavia esso continua ad applicarsi ai titoli di esportazione la cui domanda sia stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 294 del 25. 10. 1991, pag. 17.